

LE SUPPLENZE DA GRADUATORIE DI ISTITUTO

Modalità di conferimento, gestione e sanzioni - a.s. 2022/2023

Premessa

L'obiettivo della scheda è quello di fornire i principi generali, i riferimenti, non solo normativi, per attuare una gestione corretta delle supplenze.

La "*Corretta gestione*" previene il rischio di incorrere nel "danno erariale" ovvero in eventuali ricorsi da parte degli aspiranti presenti in graduatoria e, laddove ce ne fossero, consente di avere giustificazioni valide a supporto della decisione adottata.

I principi generali rinvenibili in tutti i riferimenti normativi sono essenzialmente due:

1. **Utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia:** si ricorre alle graduatorie d'istituto solo dopo aver organizzato in modo ottimale le risorse interne d'istituto
2. Attenzione alla **tipologia di posto/tipologia di graduatoria/tipologia di supplenza**

Quadro normativo

- Legge 3 maggio 1999 n. 124 – Art. 4 (Supplenze)
- D.M. 13 giugno 2007 n. 131 Regolamento delle supplenze personale Docente ed Educativo
- O.M. 6 maggio 2022 n. 112 – disciplina le Graduatorie Provinciali e di Istituto ai sensi dell'art. 4 L.124/99 e il conferimento delle supplenze.
- O.M. 13 dicembre 2000 n. 430 – regolamento delle supplenze personale ATA
- D. Lgs. 297/94 art. 554 graduatorie permanenti provinciali ATA
- D.M. 19 aprile 2001 n. 75 Elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento ATA (30 gg di servizio)
- Legge 13 Luglio 2015 n. 107 "Buona Scuola"
- D.M. 50 del 3 marzo 2021 Graduatorie d'Istituto terza fascia ATA
- Nota 28597 del 29 luglio 2022 – istruzioni operative che la DGPER emana ogni anno per l'attribuzione delle supplenze sia a livello provinciali sia a livello d'istituto

Tipologie di supplenze e modalità di conferimento

L'Ordinanza ministeriale 112/2022 distingue tre tipologie di supplenza:

- a) Supplenze su posto vacante e disponibile fino al termine dell'anno scolastico (termine 31 agosto).
- b) Supplenze su posti non vacanti ma liberi per tutto l'anno. I contratti hanno scadenza al 30 giugno.
- c) Supplenze necessarie per tutti gli altri casi. Sono note come supplenze brevi e hanno termine con il rientro del titolare che viene sostituito.

Le supplenze di cui ai punti a) e b) sono assegnate da GPS a cura degli uffici scolastici territoriali; le supplenze relative al punto c) sono invece assegnate attraverso le Graduatorie di Istituto (G.I.) da parte del Dirigente scolastico.

Può accadere tuttavia che anche le supplenze delle tipologie a) e b) siano conferite da G.I. e quindi dal Dirigente Scolastico. Si tratta in sostanza dei seguenti casi:

- 1) **le GPS risultano esaurite e residuano ancora posti.** In tal caso l'ufficio territoriale avvisa le scuole affinché i Dirigenti Scolastici procedano alle nomine dalle loro corrispondenti GI. Le nomine effettuate dalle scuole da GI sono definitive e hanno termine secondo la tipologia del posto (31 agosto se vacanti, 30 giugno se non vacanti ma disponibili).
- 2) **l'Ufficio territoriale non ha ancora terminato le nomine da GPS ma esiste la necessità di nominare il supplente per garantire nel frattempo l'attività didattica agli alunni.** Queste nomine straordinariamente operate da GI sono provvisorie, almeno fino a quando l'ufficio territoriale non abbia terminato le operazioni da GPS. I contratti di supplenza breve di cui non è prevedibile la scadenza, vanno inseriti al SIDI con la codifica 31 agosto (N02) o 30 giugno (N11) e si risolveranno (con variazione della data di scadenza al SIDI) al momento della presa di servizio del supplente nominato da GPS. In tal caso, il contratto proposto al supplente nominato provvisoriamente avrà specifica clausola risolutoria.
- 3) **Spezzoni fino a 6 ore nella secondaria di I e II grado non assegnate come ore aggiuntive a docenti già in servizio nella scuola** (vedi specifico paragrafo successivo).

Al di fuori dei casi sopra descritti, le nomine di supplenza da Graduatorie di istituto, cosiddette supplenze brevi, hanno diverse codifiche SIDI rinvenibili sull'apposito

manuale illustrativo della *Gestione in cooperazione applicativa dei rapporti di lavoro* nell'area riservata SIDI.

Copertura delle Cattedre e posti di insegnamento con personale dell'organico dell'autonomia

- **O.M.112, art.2, comma 2:** i posti di insegnamento all'esito delle operazioni di assunzione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curriculare, dai docenti dell'organico dell'autonomia in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione (**art.1, comma 5, L.107/2015**). I Dirigenti scolastici possono anche utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso di titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso di abilitazione nelle varie graduatorie (GaE, GPS e G.I.). Così si esprime anche **l'art.1, comma 79, L.107/2015**.
- **O.M.112, art.2, comma 4:** Per i posti e le ore ancora da coprire si ricorre alle supplenze.
- **O.M. 112, art.13, comma 19:** in assenza di candidati, si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Copertura degli Spezzoni fino alle 6 ore nella scuola secondaria

- **O.M.112, art.2, comma 3:** nella scuola secondaria di I e II grado, in applicazione dell'art.22, comma 4, Legge 448/2001, il Dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali e con il **consenso degli interessati**, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 settimanali **che non concorrono a costituire cattedre o posti orario**, ai docenti dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina in servizio nella scuola medesima:
 - **prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento;**
 - successivamente ai **docenti di ruolo** ad orario completo nel limite di 24 ore di

insegnamento;

- infine, ai **docenti supplenti** ad orario completo nel limite delle 24 ore di insegnamento.

- **O.M. 112, art.2, comma 4:** in assenza di personale disponibile o in possesso dei requisiti richiesti si scorrono le graduatorie di istituto.
- **O.M. 112, art.13, comma 19:** in assenza di candidati, si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Copertura per assenze brevi e saltuarie

- **O.M. 112, art.13, comma 9: il Dirigente scolastico può avvalersi (facoltà) di quanto disposto dall'art.22, comma 6 della L.448/2001 (possibilità di sostituire il personale assente con le proprie risorse di personale docente, nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti e fino ad un massimo di 15 giorni – disposizione ancora valida esclusivamente per la scuola secondaria di I e II grado)**
- **O.M.112, art.13, comma 16:** la L.107/2015 (art.1, comma 85) prevede che per la copertura delle **assenze brevi fino a 10 giorni** il Dirigente scolastico possa ricorrere all'organico dell'autonomia, anche in gradi diversi da quello di titolarità. Tale disposizione ha ormai *carattere residuale* dopo la sottoscrizione del CCNL 2016/18 che all'art.28, comma 1, prevede che il Collegio dei Docenti, ad inizio anno scolastico, deliberi le modalità di utilizzo delle ore di organico dell'autonomia, **rendendo utilizzabili per le sostituzioni solo le ore non programmate nel PTOF** che non siano state destinate ad attività di potenziamento dell'offerta formativa e alle attività di tipo organizzativo.
- **O.M.112, art.13, comma 14:** la Legge 190/2014, art.1, comma 333, infine, prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i Dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi. (vedi anche nota 2116 del 30 settembre 2015).
- **O.M. 112, art.2, comma 4:** in assenza di personale disponibile o in possesso dei requisiti richiesti si scorrono le graduatorie di istituto
- **O.M. 112, art.13, comma 19:** in assenza di candidati si scorrono le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Istituti particolari

- **O.M.112, art.13, comma 11: proroga del contratto.** Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo o da giorno libero o da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
- **O.M.112, art.13, comma 12: conferma del contratto.** Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente in servizio; il contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
- **CCNL 2006/09, art.40, comma 3: pagamento del periodo di sospensione delle lezioni.** Nel caso in cui il titolare si assenti, in un'unica soluzione, a decorrere da una data anteriore di almeno 7 giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare.
- **Art.2109, comma 1, Codice civile: pagamento delle domeniche e festività infrasettimanali.** Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario il supplente ha diritto al pagamento della domenica.
- **O.M.112, art.14, comma 3: facoltà di lasciare la supplenza.** Il docente in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha, comunque, facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale o al termine delle attività didattiche.

- **O.M.112, art.13, commi 20 – 22:** il docente, cui è stata conferita una supplenza ad orario ridotto **per assenza di posti interi** conserva titolo, **in relazione alle posizioni occupate nelle graduatorie**, a conseguire il completamento di orario, esclusivamente in una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento.

Il completamento può avvenire con rapporti di lavoro diversi per i quali risulti **omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio**.

Per il personale della scuola secondaria il completamento può avvenire sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a classi di concorso diverse (di primo e di secondo grado).

Il completamento può avvenire nel rispetto del criterio della facile raggiungibilità con il massimo di tre istituzioni scolastiche e due comuni (per tutti i gradi scolastici).

Il completamento può realizzarsi, tenendo conto dei sopra elencati limiti, anche tra scuole statali e non statali.

Messe a disposizione

- **Nota 28597 del 29 luglio 2022:** una volta esaurite le graduatorie di istituto e verificata l'assenza di aspiranti anche nelle graduatorie delle scuole viciniori, i Dirigenti scolastici possono utilizzare le cosiddette MAD.

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate **esclusivamente** dai **docenti** che **non** risultino **iscritti in alcuna graduatoria** provinciale o di istituto) e possono essere presentate dagli interessati **in una sola provincia**, da dichiarare espressamente nell'istanza. In caso di più istanze, dovrà essere data la precedenza ai docenti abilitati e specializzati.

Le domande di messa a disposizione devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei requisiti (in particolar modo, per quanto riguarda il titolo di abilitazione o specializzazione).

I contratti stipulati tramite MAD sono soggetti agli stessi vincoli, criteri e sanzioni previsti nell'O.M.112/2022.

Assenze del personale impegnato su organico potenziato

- **O.M.112, art.13, comma 15:** Le assenze dei docenti impegnati sui posti del potenziamento introdotti dalla legge 107/2015 art.1, comma 95, non possono essere coperte con supplenze temporanee a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nel rispetto dell'art. 28, comma 1, CCNL 2016/18. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10, 11 e 16 dell'art.13 dell'O.M. 112 (vedi anche art.1, comma 95, L.107/2015).

Supplenze per gli insegnamenti di strumento nei licei musicali (A-55)

- **Nota 28597 del 29 luglio 2022:** per il conferimento delle supplenze sugli insegnamenti di strumento nei nuovi licei musicali, i Dirigenti scolastici in caso di esaurimento delle proprie graduatorie
- utilizzano le graduatorie dei licei musicali vicini della provincia;

successivamente adottano una procedura diversa a seconda che si tratti di strumenti il cui insegnamento è previsto anche nella scuola secondaria di I grado o meno:

- **Per gli strumenti il cui insegnamento è presente anche nella scuola secondaria di I grado (A-56)** si utilizzano le graduatorie dei relativi strumenti
- **Per gli altri strumenti** si utilizzano nell'ordine:
 - Le graduatorie della A-56 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento;
 - Le graduatorie della A-29 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso dello specifico strumento;
 - Le graduatorie della A-30 (delle scuole viciniori) interpellando solo i docenti in possesso dello specifico strumento.

Disposizioni particolari per la scuola primaria

- **Nota 28597 del 29 luglio 2022:** gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuano devono essere integrati con le ore di programmazione. Alle ore di insegnamento frontale si aggiungono, rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue che da 1 a 11 ore di insegnamento si aggiunge 1 ora di programmazione da 12 a 22 si aggiungono 2 ore di programmazione. Le **ore di lingua inglese** che residuano sono assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua. Per le scuole che attuano la **didattica differenziata** (Montessori, Pizzigoni, Agazzi) possono essere convocati solo aspiranti in possesso del titolo di specializzazione per la specifica metodologia didattica; solo in assenza di detto personale potranno essere convocati gli altri candidati presenti in graduatoria.
- **Supplenze di durata inferiore a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria:** rappresenta una novità rispetto allo scorso biennio, **le scuole dovranno scorrere prioritariamente** la graduatoria degli aspiranti che abbiano manifestato tale disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a dieci gironi indicando fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi.

Insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Anno scolastico 2022/2023

QUADRO NORMATIVO

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 all'art. 1, comma 239 e seguenti

Decreto Interministeriale MPI/MEF prot. n. 90 del 11 aprile 2022

Nota MPI prot. n. 28597 del 29 luglio 2022

Nota MPI prot. n. 2116 del 09 settembre 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 all'art. 1, comma 239 e seguenti ha introdotto *l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.*

Per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, i docenti dovranno essere forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso «*Scienze motorie e sportive nella scuola primaria*».

Nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e a partire dalla classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione **e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.**

Come precisato anche dal Decreto Interministeriale MPI/MEF prot. n. 90 del 11 aprile 2022 e dalla Nota di chiarimenti MPI prot. n. 2116 del 09 settembre 2022 l'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria a partire dall'a.s. 2022/23 è così determinato:

- Le classi quinte che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tal caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti.
- Nelle classi quinte che non adottano il tempo pieno, l'insegnamento di educazione motoria è aggiuntivo all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009 ed è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive.
- Le attività di insegnamento di Educazione motoria affidate al docente specialista rientrano nel curriculum obbligatorio e pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa.
- Le ore di educazione motoria, nelle classi quinte sostituiscono le ore di Educazione Fisica stabilite dalle istituzioni scolastiche ed affidate ai docenti di posto comune. Questi ultimi, pertanto, non realizzando più attività connesse all'educazione fisica, utilizzano le ore "liberate" in altre discipline del curriculum obbligatorio.
- I docenti specialisti di educazione motoria assegnati alla classe quinta, sono contitolari delle classi congiuntamente ai docenti di posto comune e partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari.
- I contratti a tempo determinato stipulati su disponibilità orarie inferiori a posto devono essere integrati con le ore di programmazione utilizzando gli stessi criteri utilizzati per i docenti di scuola primaria: da 1 a 11 ore si aggiunge 1 ora di programmazione, da 12 a 22 si aggiungono 2 ore.

- Le supplenze fino al 31 agosto 2023 per i posti vacanti e fino al 30 giugno 2023 per gli spezzoni orario sono gestite dagli Ambiti territoriali attingendo dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049. Per le supplenze da conferire mediante scorrimento dalle graduatorie d'istituto, gli Istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le Direzioni Didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

Incarico di religione cattolica

Per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica è necessario il possesso del titolo di studio ecclesiastico. A questi docenti sarà assicurato un contratto a tempo determinato annuale dal 1/9 al 31/08. **Se l'Ordinario diocesano non dispone di personale qualificato**, si dovrà ricorrere a personale docente inserito nei previsti percorsi formativi ma non ancora in possesso del titolo. In questo caso i docenti dovranno essere assunti dal 1/9 fino con contratto fino al termine delle lezioni anche se trattasi di posti vacanti e disponibili. Se il titolo di studio verrà conseguito entro il 31/12 il contratto sarà trasformato in contratto annuale fino al 31/08. Se conseguito dopo il 31/12, potrà essere fatto valere nell'anno scolastico successivo.

Ore alternative

Ore alternative all'IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa. Non può essere attribuito a docenti tra quelli già in servizio nella classe. Anche in questo caso prima di ricorrere alle graduatorie d'istituto, l'insegnamento va attribuito a:

- a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
- b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative

potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro- secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all'attribuzione di ore eccedenti.

Si richiamano le indicazioni fornite nella nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell'economia e finanze in forza delle quali:

- Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
- I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
- Nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 del Ministero dell'economia e finanze, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.

In ogni caso, in conformità del limite di cui alla succitata nota 87/2012, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

Modalità di convocazione

Per il conferimento delle supplenze le scuole utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che, tra l'altro, rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

- siano parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento dell'orario;
- siano totalmente inoccupati.

Nel caso di supplenze **pari o superiori a 30 giorni** la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un **preavviso di almeno 24 ore** rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità.

Nel caso di supplenze **inferiori a 30 giorni** la proposta deve essere trasmessa agli interessati con un **preavviso di almeno 12 ore**.

Una volta verificate le disponibilità da parte degli aspiranti, il Dirigente scolastico individua il destinatario della supplenza e acquisisce l'accettazione, anche telematicamente, assegna il termine **massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva**, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Per le **supplenze brevi fino a 10 giorni** (scuola dell'infanzia e primaria) sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio: tali docenti infatti, hanno dichiarato la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino ad un massimo di 10 giorni indicando nella domanda di inserimento fino ad un massimo di **2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi**.

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata art. 14

In caso di assegnazione della supplenza da **GAE e GPS**:

- La **rinuncia** all'assegnazione della supplenza o la **mancata assunzione in servizio** nei termini indicati comporta la **perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali o al termine delle attività didattiche** sulla base delle GAE, delle GPS e, in caso di loro incapienza dalle Graduatorie di Istituto **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione per l'anno scolastico di riferimento**;
- L'**abbandono** del servizio comporta la **perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali o al termine delle attività didattiche** dalle GAE, dalle GPS e, in caso di loro esaurimento, dalle Graduatorie di Istituto **per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie di istituto**.

In caso di assegnazione della supplenza da **Graduatoria di Istituto**:

- La **rinuncia** ad una proposta o alla sua **proroga o conferma, anche a titolo di completamento su posto comune** comporta, esclusivamente per coloro che non abbiano già fornito accettazione ad altra supplenza, **la perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all'anno scolastico, dalla specifica Graduatoria di Istituto sia per l'insegnamento che per i posti di sostegno del medesimo grado di istruzione**.

- La **rinuncia** ad una proposta o alla sua **proroga o conferma**, anche a titolo di **completamento su posto sostegno** comporta, esclusivamente **per gli aspiranti specializzati** che non abbiano già fornito accettazione ad altra supplenza, **la perdita del diritto a conseguire supplenze, con riferimento all'anno scolastico, dalla specifica Graduatoria di Istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per i posti o classi di concorso afferenti al medesimo grado di istruzione.**
- La **mancata assunzione in servizio** dopo l'accettazione o **la mancata risposta**, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto **equivale alla rinuncia esplicita.**
- **L'abbandono del servizio** comporta **la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie e per tutti i posti o classi di concorso in tutte le graduatorie di inserimento per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.**

O.M.112, art.14, comma 3: il personale che sia in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto (breve) ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una al termine delle attività didattiche o annuale sia da GPS che da G.I. A tal fine è stata emanata la precisazione della Direzione Generale del Personale del Ministero n. 28725 del 21 settembre 2020. Parimenti, non si applica alcuna sanzione nei confronti del docente che, nel caso precedente, decida di non esercitare la facoltà, mantenendo la supplenza originaria.

Attenzione

Coloro che sono incorsi nelle **situazioni ostative** di cui all'art.6 dell'OM O.M.112/2022 per i casi di:

- destituzione o dispensa dall'impiego presso una P.A. per **persistente insufficiente rendimento;**
- **licenziamento per giusta causa o giustificato motivo** soggettivo ovvero di licenziamento con o senza preavviso o, infine, per destituzione;
- **decadenza** da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto.

Coloro che sono, invece, incorsi nelle nuove situazioni ostative di cui al citato art.6 per i casi di:

- dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova (art.439, D.Lgs 297/1994);

- dispensa dal servizio per incapacità didattica (art.512, D.Lgs 297/1994)

sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle Graduatorie di Istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio.

A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, il Dirigente scolastico provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il relativo servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Valutazione dei titoli (art.8)

Sono previste tabelle di valutazione dei titoli separate per fascia (I fascia GPS e II fascia GPS) e insegnamenti (infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, ITP, personale educativo, sostegno).

In occasione del primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, il Dirigente scolastico della scuola di servizio effettua TEMPESTIVAMENTE il controllo delle dichiarazioni presentate.

All'esito dei controlli effettuati dal Dirigente scolastico, **l'Ufficio Scolastico Provinciale informato della circostanza:**

➤ convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In questo caso, i titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe docenti;

➤ in caso di esito negativo della verifica, provvede a rideterminare il punteggio dell'aspirante ovvero alla esclusione dello stesso dalla graduatoria.

Le determinazioni relative alla eventuale responsabilità penale di cui all'art.76 del DPR 445/2000 restano di competenza del Dirigente scolastico che ha effettuato il controllo. L'eventuale servizio prestato sulla base di dichiarazione mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto con apposito decreto del Dirigente scolastico, con la conseguenza che non potrà essere citato negli attestati di servizio e non è attribuito alcun punteggio

Personale ATA

Criticità

- L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche **non preclude** all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per **diverso profilo professionale**, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, **purché intervenga prima della presa di servizio**.
- per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.
- È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
- nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, **purché non svolti in contemporaneità**.

14

PER LE SUPPELENZE TEMPORANEE permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

- a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
- b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Tale divieto è parzialmente derogato dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.